



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 102

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

Resp. Proced.: dott. M. Fontana

Resp. Istrut.: dott.ssa M. E. Pinto

**OGGETTO: sentenza n.
170/2025 Corte
Costituzionale**

Cari Presidenti,

si trasmette, per opportuna conoscenza, la sentenza n. 170, depositata lo scorso 25 novembre 2025, dalla Corte Costituzionale con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui *non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dall'art. 10 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).*

La Corte fa rilevare che impedire al medico di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice determina un'ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore. Inoltre, riconoscere tale facoltà al medico imputato è confacente con la funzione plurima del rapporto di garanzia, che deve tutelare sia il paziente danneggiato che il medico assicurato/danneggiante, a cui deve corrispondere l'allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di chiamata riconosciuti in sede civile, contrastando in tal modo il preoccupante fenomeno della medicina difensiva.

Per coerenza sistematica, la decisione dichiara altresì l'illegittimità consequenziale dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 24/2017, relativo ai medici operanti in regime libero-professionale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Allegato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582